



PARCO
REGIONALE
dei COLLI
EUGANEI

Parco Colli Euganei

Protocollo 0005880

In PARTENZA del 18/06/2018

COMMISSARIO STRAORD

SPEDITO 18 GIU. 2018

All'Università degli Studi di Padova
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia,
storia dell'arte, del cinema e della musica
Piazza Capitaniato, 7
35139 - Padova

OGGETTO: Accettazione della convenzione tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento dei Beni Culturali ed Ente Parco dei Colli Euganei per una collaborazione nell'ambito della ricerca storico-archeologica sui paesaggi storici dei Colli Euganei.

Il sottoscritto Avv. Enrico Specchio, in qualità di Commissario Straordinario dell'Ente Parco dei Colli Euganei, con sede ad Este, via Rana Ca' Mori, 8, C.F. 91004990288, accetta integralmente la proposta contrattuale dell'Università di Padova di seguito riportata:

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica (di seguito "Università") ed Ente Parco dei Colli Euganei (di seguito "Ente Parco"), per iniziative di ricerca e di didattica archeologica, che potranno realizzarsi attraverso le seguenti attività:

1. Tesi di laurea della scuola di specializzazione e di dottorato di argomento storico archeologico;
2. Organizzazione congiunta di summer school, convegni scientifici e altre attività di ricerca, valorizzazione e comunicazione inerenti al territorio dell'Ente Parco e dei Comuni contermini;
3. Pubblicazione congiunta di volumi scientifici di storia, archeologia e cultura sui temi trattati.

Art. 2 - Responsabile Scientifico

Il responsabile scientifico per l'Università è la prof. Alexandra Chavarria Arnau; il referente per l'Ente Parco è l'Avv. Enrico Specchio o suo delegato.

Art. 3 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi concordati.

Art. 4 - Impegni dell'Ente

L'Ente Parco metterà a disposizione, compatibilmente con i finanziamenti a bilancio, risorse economiche a sostegno delle ricerche promosse, anche tramite una compartecipazione per vitto e alloggio agli studenti del Dipartimento, impegnati nelle ricerche stesse.

Art. 5 - Assicurazione e Sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono

tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell'Ente Parco sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

L'Ente Parco analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 6 - Risultati e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti e confluiranno nelle pubblicazioni inerenti al territorio dell'Ente Parco. L'Università si riserva peraltro di pubblicare in altra sede i risultati delle ricerche che non troveranno spazio in quella sede, menzionando il contraente che vi ha eventualmente contribuito

La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell'Università dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno eventualmente finanziato.

Art. 7 - Obbligo di Segretezza

L'Università e l'Ente considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Art. 8 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.

Art. 9 - Durata

La convenzione avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata con l'accordo scritto dei contraenti.

Art. 10 - Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 11 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Le Parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario
Ente Parco dei Colli Euganei
Avv. Enrico Specchio
(documento firmato digitalmente)